



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Appalto indetto dalla ASL 7 di Carbonia per l'affidamento triennale con opzione di rinnovo di anni uno del servizio di somministrazione lavoro interinale personale di varie categorie professionali. CIG.63112532BC

AVVISO DI CHIARIMENTI N. 1

In relazione al capitolato chiediamo i seguenti chiarimenti:

ART. 5

b) l'elenco del personale diretto di XXXXXX che gestisce il servizio non pare sia un'informazione necessaria, si chiede la motivazione.

**R la richiesta non è finalizzata a conoscere il personale operante presso l'Agenzia ma il personale che verrà coinvolto nel servizio oggetto del presente affidamento più precisamente coloro che ai sensi dell' art. 30 del D.Lgs 81/2015 vengono messi a disposizione dell'utilizzatore.**

**Diversamente da quanto prescritto dall'articolo 8 in cui è prescritto che la ditta indichi nome e recapito del Responsabile del personale adibito al servizio.**

e) si chiede di limitare le reciproche responsabilità legandole ai rispettivi inadempimenti contrattuali/ex lege e si evidenzia che i danni a terzi sono a carico dell'utilizzatore ex art. 35 c. 7 D.Lgs 81/2015. La responsabilità penale è personale e pertanto non può essere estesa all'Azienda.

**R ai sensi dell'articolo 35 C. 7 del D.Lgs 81/2015 l'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.**

**La disposizione contenuta nella lettera f) art. 5 del capitolato di gara è riferita alla risarcibilità di danni causati agli immobili, a cose, agli utenti o a terzi non imputabili o derivanti da inadempienza da parte dell'Azienda stessa ovvero in quelle situazioni in cui l'Azienda subisce il danno.**

g) le buste paga potranno essere date dietro autorizzazione del lavoratore inoltre per quanto riguarda l'informazione sui rischi specifici avverrà dietro indicazione da parte dell'utilizzatore unico in grado di conoscere tali rischi. Per quanto concerne l'uso delle attrezzature, essendo anch'esse specifiche della ASL si segnala che dovrà quest'ultima formare su tali strumenti.

**R Ai sensi dell'articolo 35 C. 2 l'Utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.**

Tale aspetto è stato oggetto di chiarimenti nella Circolare Ministeriale n.9 del 1 agosto 2007, in regime di vigenza del D.Lgs 10.9.2003 n.276 " *Il principio della solidarietà comporta che l'amministrazione, indipendentemente dallo schema di ripartizione degli obblighi tra il somministratore e l'utilizzatore, stabilito dalla disciplina sulla somministrazione, può essere direttamente chiamata dal lavoratore somministrato a rispondere in caso di inadempimento del somministratore, salva ovviamente la possibilità di rivalsa sul somministratore - debitore principale. Inoltre, la chiara formulazione dell'articolo 23, comma 3, esclude che l'amministrazione possa opporre al lavoratore che eserciti nei propri confronti il credito retributivo o previdenziale la necessità di provare l'inadempimento dell'agenzia di somministrazione (c.d. beneficium excussionis), dovendosi, in mancanza di espressa previsione legislativa, applicare la regola generale sulla solidarietà passiva di cui all'articolo 1292 c.c. Alla luce di quanto evidenziato appare opportuno che le amministrazioni utilizzatrici inseriscano nel bando di selezione dell'agenzia e nel capitolato speciale d'appalto strumenti che consentano all'amministrazione utilizzatrice di verificare la regolarità e la correttezza dell'erogazione dei trattamenti retributivi e dei versamenti contributivi, sempre in considerazione della responsabilità solidale prima richiamata.*

**Qualsiasi limitazione all'esercizio di tale controllo potrebbe, come conseguenza, compromettere le tutele previste dalla norma.**

**Il comma 4 dell'articolo 5 chiarisce che:” il Somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li informa e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

*svolgimento delle attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di lavoro può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore.*

**La norma quindi pone come "eventuale" clausola del contratto tale onere in capo all'utilizzatore.**

Nel caso di sciopero si segnala che:

- a) l'art.32 comma 1 lett a) del D.Lgs 81/2015 vieta la somministrazione di lavoro per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero.
- b) L'art. 36 del D.Lgs 81/2015 al comma 1 prevede che "ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla Legge 300 del 1970 ss..i.mm Al comma 2 stabilisce che il lavoratore somministrato ha diritto di esercitare presso l'utilizzatore , per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici". L'applicazione di norme inerenti i dipendenti somministrati dovrà essere giustificata ex lege, chiediamo quindi la normativa di riferimento inerente tale estensione ed applicabilità ART 6 rispetto a: "ASSICURARE LA CONTINUITA' DEL SERVIZIO 7 G SU 7"

**R Il capitolato non prevede il ricorso alla somministrazione lavoro per la sostituzione di personale che esercita il diritto di sciopero nel pieno rispetto dell'articolo 32 C 1 lett a) del D.Lgs 81/2015.**

Si segnala che il personale fornito è sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore che dovrà gestire i "turni ". L'agenzia fornirà in base alle richieste ma non gestirà le coperture . Quindi non si occuperà di gestire i turni.

ART. 7 La retribuzione del livello D del ccnl comparto sanità è pari a 1841, non a 1481,16 sicuramente trattasi di refuso, chiediamo di confermare.

**R trattasi di refuso.**

ART. 9 . IL personale fornito e valutato a seguito della job description fornita dall'ente sarà sottoposto ad un periodo di prova.

La moralità ed il rispetto da parte dello stesso della normativa dipenderà esclusivamente dal singolo, non dall'agenzia. Peraltro si ricorda che il personale è sotto la direzione dell'utilizzatore. La responsabilità dell'agenzia non può essere legata alla condotta del lavoratore che è sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore, e pertanto non è applicabile l'articolo 2049 cc. Citato. Lo stesso dicasi per l'attività di controllo in generale e sulla conformità alle normative antinfortunistiche/di sicurezza che peraltro sono a carico dell'utilizzatore (art. 35 C 4 D.Lgs 81/2015).

**R. si ritiene che l'Agenzia non possa in ogni caso sottrarsi alla responsabilità derivante dalla scelta del personale.**

Si chiede di stralciare tale disposizione in contratto con la normativa , "OGNI ONERE DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E' A CARICO DELL'AGENZIA" nonché le disposizioni inerenti le divise che in base al citato articolo 35 sono a carico dell'utilizzatore.

Lo stesso dicasi per gli accertamenti sanitari, anch'essi a carico dell'utilizzatore, datore di lavoro effettivo per ciò che concerne la materia igiene e sicurezza

**R. In fase di esecuzione i rapporti saranno regolati sulla base delle norme di riferimento.**

ART. 10.

- a) l'agenzia non organizza gli orari ma fornisce solo personale sotto la direzione dell'utilizzatore (art. 30 D.Lgs 81/2015)

**R non è richiesta la predisposizione dei turni di servizio**

- c) l'informazione avverrà dietro esplicita indicazione dei rischi da parte dell'utilizzatore (art. 35 c 4)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

ART. 15 .1 si segnala che non trattandosi di appalto ma di servizio di somministrazione lavoro non dovrà essere redatto alcun DUVRI e pertanto si chiede di eliminare la richiesta.

**R vedasi bando CPV 79.62.00.00-6**

ART. 20 del Capitolato e Disciplinare di gara – Criteri di aggiudicazione:

Le norme di gara consentono alla ASL, in una serie di ipotesi, di rescindere dal contratto, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse o, ad. Esempio nel caso di attivazione di una apposita convenzione, chiediamo però, che in caso di esercizio, vengano quantomeno fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi di legge di cui al D.Lgs 276/2003 e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro.

**R. Le eventuali risoluzioni contrattuali anticipate sono in ogni caso disciplinate dall'articolo 15 c. 13 del D.L 6.7.2012, n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135.**

ART. 22 del Capitolato e Disciplinare di Gara – stipulazione del contratto.

Relativamente a tale previsione, vorremmo richiedere alla Stazione appaltante di valutare fin d'ora modalità di stipula meno onerose per il contraente, quale la scrittura privata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, conformemente a quanto espressamente ammesso dall'art. 11 comma 13 del D.Lgs 163/2006. In subordine, qualora l'Ente non condivida tale ipotesi, vi chiediamo quantomeno di indicare l'ammontare delle spese contrattuali, cos' da poterne correttamente tenerne conto in sede di formulazione dell'offerta economica.

**R la tariffa per la registrazione dei contratti a tasso fisso ammonta ad € 200,00**

ART. 26 chiediamo cosa intende l'ente per "oneri inerenti il servizio", chiediamo conferma che si riferisce a quelli propri dell'agenzia per la somministrazione

**R tali oneri sono dettagliatamente elencati nell'articolo 5**

ART. 31 chiediamo che le penali siano decurtate in primis dalla cauzione accesa per tale scopo ex art. 113 D.Lgs 163/03 e non sulle fatture che contengono il costo del lavoro.

**R Il capitolato prevede in via prioritaria mediante ritenzione “sulle somme spettanti all'aggiudicatario” omissis.**

**Tale clausola non incide sui compensi dei prestatori.**

ART. 34 si ricorda che ai sensi della Circolare 9/2007 della Funzione Pubblica non si possono far costituire assicurazioni in capo alle Agenzie per il lavoro e che la responsabilità verso terzi è a carico dell'utilizzatore.

Si segnala che il D.Lgs 276/03 nella parte somministrazione è stato abrogato dal D.Lgs 81/2015.

**R la richiamata circolare nel fornire l'interpretazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs 10.9.2003 n. 276 conclude chiarendo che: *Ciò considerato le amministrazioni potranno, a garanzia della responsabilità amministrativa e contabile, stipulare apposite polizze assicurative. Conseguentemente deve ritenersi esclusa la possibilità di richiedere la stipula di tali polizze assicurative in capo alle agenzie di somministrazione e, pertanto, la medesima non può essere valutata quale requisito per l'accesso alle procedure di gara.***

**E' inequivocabile che il chiarimento fornito debba essere inteso nel senso che tale elemento non può costituire requisito di partecipazione alla gara da ciò si desume la coerenza della norma del capitolato che pone tale onere solo in capo all'aggiudicatario.**

**Peraltro la legittimità della predetta norma è sostenuta dalla stessa circolare 9/2007 laddove nel sottolineare la responsabilità in capo all'utilizzatore "quale datore di lavoro sostanziale" non esclude la responsabilità diretta e solidale del lavoratore ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, nei confronti del quale l'amministrazione può esercitare l'azione di regresso secondo le regole ordinarie della responsabilità civile.**

**Data la specificità del rapporto risulterebbe peraltro impercorribile la richiesta di garanzia assicurativa ad ogni singolo prestatore, tenuto conto del rapporto di lavoro subordinato con la Società aggiudicataria dell'appalto.**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Più in generale si evidenzia che la delibera di indizione e di approvazione dei relativi atti di gara è datata 26 giugno 2015, data alla quale il capitolato era già stato predisposto in conformità alla vigente normativa. La pubblicazione in data 24.6.2015 nella Gazzetta Ufficiale del D.Lgs 15.6.2015 e l'intervenuta abrogazione a mente dell'art. 55 del D.Lgs 276/2003 comporta l'automatico adeguamento e la disapplicazione delle norme contenute nel capitolato di gara laddove in contrasto con la nuova disciplina.

Deposito cauzionale

**Relativamente alle disposizioni contenute nell'articolo 15 lett. I) del capitolato di gara schiarisce che il deposito cauzionale è determinato in € 90.000,00. Pertanto il capitolato deve ritenersi così modificato.**

Capacità tecnica professionale

**Si conferma che il requisito di capacità tecnica professionale – ovvero fatturato per servizi analoghi riferito al triennio 2012-2014 di almeno € 3.000.000,00 può essere conseguito dalla sommatoria di più servizi di minore importo.**

Procura speciale

**Il documento può essere prodotto anche in copia con dichiarazione di conformità all'originale.**

Capacità tecnica professionale principali servizi analoghi.

**Il modello di autodichiarazione al punto 9 lett b) prevede la presentazione dell'elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto prestati nel triennio 2012/2013/2014 svolti in strutture pubbliche e/o private attestanti un fatturato pari o superiore ad euro 3.000.000,00 (tremilioni) al netto dell'iva. Non viene richiesto che il servizio sia stato svolto tassativamente presso enti pubblici e più specificamente presso Aziende del Servizio Sanitario.**

Documentazione amministrativa

**Viene stralciata la presentazione della documentazione di cui alla lettera h) art. 15.1- Pertanto non dovrà essere prodotto il documento dei rischi specifici e conseguentemente il DUVRI.**

Calcolo tariffe orarie

**NB. SI ALLEGANO TABELLE CALCOLO DELLE RETRIBUZIONI**

Carbonia, 09 settembre 2015

IL R.U.P.  
Dott. Carlo Contini